REGOLAMENTO (CE) N. 2110/96 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1832/96 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione [3], ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione, diversi dai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95 [5], prevede in base a quali elementi sono fissati i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli d'esportazione; che occorre altresì adattare queste quantità tenendo conto della situazione dei mercati; che per motivi di trasparenza è necessario fornire agli operatori un quadro aggiornato della situazione per quanto riguarda tali quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1832/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
[3] GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 17.
[4] GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.
[5] GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE

Prodotto	Codice prodotto (1)	Destinazione o gruppo di destinazioni (2)	Tassi di restituzione indicativi (ECU/t netta)	Periodo 2: domande dell'1. 10 al 24. 11. 1996
				quantitativi indicativi (t)
Pomodori	0702 00 15 100 0702 00 20 100 0702 00 25 100 0702 00 30 100 0702 00 35 100 0702 00 40 100 0702 00 45 100 0702 00 50 100	F	36,2	3 288
Mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	77,9	286
Nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	91,0	112
Nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	175,6	1 160
Noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	112,9	138
Arance	0805 10 01 200 0805 10 05 200 0805 10 09 200 0805 10 11 200 0805 10 15 200 0805 10 19 200 0805 10 21 200 0805 10 25 200 0805 10 29 200 0805 10 31 200 0805 10 33 200 0805 10 35 200 0805 10 37 200 0805 10 38 200 0805 10 39 200 0805 10 42 200 0805 10 44 200 0805 10 46 200 0805 10 51 200 0805 10 55 200 0805 10 59 200 0805 10 61 200 0805 10 65 200 0805 10 69 200	A C	88,6	30 932
Limoni	0805 30 20 100 0805 30 30 100 0805 30 40 100	F	108,7	5 079
Uve da tavola	0806 10 21 200 0806 10 29 200 0806 10 30 200 0806 10 40 200 0806 10 50 200 0806 10 61 200 0806 10 69 200	F	39,0	2 808

Prodotto	Codice prodotto (1)	Destinazione o gruppo di destinazioni (2)	Tassi di restituzione indicativi (ECU/t netta)	Periodo 2: domande dell'1. 10 al 24. 11. 1996 quantitativi indicativi (t)
Mele	0808 10 51 910 0808 10 53 910 0808 10 59 910 0808 10 61 910 0808 10 63 910 0808 10 69 910 0808 10 71 910 0808 10 73 910 0808 10 79 910 0808 10 92 910 0808 10 94 910 0808 10 98 910	A B D	64,4	10 201
Pesche e pesche noci	0809 30 11 100 0809 30 19 100 0809 30 21 100 0809 30 29 100 0809 30 31 100 0809 30 39 100 0809 30 41 100 0809 30 49 100 0809 30 51 100 0809 30 59 100	E	40,2	

(1) Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione "Ortofrutticoli" del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

(2) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta;

B: Fær Øer, paesi e territori d'Africa eslcuso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica;

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: Tutte le destinazioni.»